

STUDIO SESANA ASSOCIATI

FINANZIARIA 2002

Legge 28 dicembre 2001 n. 448

Di seguito Vi esponiamo le disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute nella Finanziaria per l'anno 2002:

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

E' stato previsto un **aumento** delle somme da portare in **detrazione** dal reddito.

ALIQUOTE IRPEF ANNO 2002

E' stata sospesa la riduzione delle aliquote Irpef per l'anno 2002, che pertanto rimangono le stesse in vigore nel 2001.

ADDIZIONALE REGIONALE

La Regione Lombardia con la Legge regionale 18.12.2001 n. 27 ha fissato tre aliquote:

- 1,20% sino a €15.493,71;
- 1,30% sullo scaglione fino a €30.987,41;
- 1,40% sugli scaglioni successivi.

L'aliquota rimane ferma allo 0,9% sui redditi da pensione e prima casa fino a €10.329,14.

SOPPRESSIONE INVIM

Dal **1.01.2002** l'Invim è stata soppressa.

INPS COLLABORAZIONI

Dal **1.01.2002** il contributo Inps sulle collaborazioni coordinate e continuative, in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, passa dal 13% al **14%**.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dal **1.01.2002** il tasso di interesse legale (art. 1284 del Codice Civile) è pari al **3%**.

DETRAZIONE 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI

E' stata disposta la **proroga** della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione immobiliare per le spese sostenute nel **2002**; tale detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

IVA 10% INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

E' stata disposta la **proroga** al **31.12.2002** dell'applicazione dell'**aliquota Iva al 10%** per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI

Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° gennaio 2002**, può esser considerato in luogo del valore di acquisto, il valore alla suddetta data definito da una **perizia giurata di stima** di un esperto, con il pagamento di una **imposta sostitutiva** pari al **4%** del valore rideterminato.

“SCUDO FISCALE”

Nel D.L. 25/09/2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, sono contenute alcune disposizioni volte a consentire la possibilità di **regolarizzare** o **rimpatriare** entro il **28 febbraio 2002** le **attività finanziarie possedute all'estero** con il versamento di una somma pari al 2,5% dell'importo.

Di seguito illustriamo alcune novità della Finanziaria 2002 che riguardano più da vicino

imprese e società:

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Le imprese potranno procedere alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (artt. 10-16 Legge 21.11.2000 n. 342) risultanti dal Bilancio al 31.12.2000, nel Bilancio dell'esercizio successivo (31.12.2001).

ESCLUSIONE BENI IMMOBILI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'imprenditore individuale che alla data del 30.11.2001 utilizza immobili strumentali può escludere, entro il 30.04.2002, tali beni dal patrimonio dell'impresa versando un'imposta sostitutiva.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

E' stata riproposta la possibilità di assegnazione agevolata di beni (immobili e partecipazioni) ai Soci delle società. Gli atti devono essere posti in essere entro il 30.09.2002 dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

STUDIO SESANA ASSOCIATI

RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Le Riserve ed i Fondi in sospensione di imposta (anche se imputati a capitale), esistenti nel Bilancio in corso al 31.12.2001, possono essere affrancate mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%.

RIDETERMINAZIONE VALORE PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (a titolo indicativo: quote S.r.l. e azioni S.p.A.), possedute alla data del 1.01.2002, sulla base del valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, in virtù di una perizia giurata di stima, a condizione di assoggettare il valore così rideterminato ad una imposta sostitutiva del 4%, per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

DICHIARAZIONE IVA PERIODICA – ABOLIZIONE

Il D.P.R. 435/2001 ha disposto l'**abolizione** delle dichiarazioni periodiche Iva a partire dal **1° gennaio 2002**.

COMUNICAZIONE DATI IVA – NUOVO ADEMPIMENTO

A seguito dell'abolizione della Dichiarazione Iva Periodica, il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 ha per contro introdotto l'**obbligo** di presentazione di una **dichiarazione "sintetica" Iva**, cosiddetta "Comunicazione dati Iva", da effettuarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 9 gennaio 2002.